



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 1 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO “PLASTICA SECONDA VITA”
e
“PLASTICA SECONDA VITA-SOTTOPIRODOTTO”**

5	09/09/2024	Cambio Ragione Sociale e logo IIP		
4	20/06/2023	Art.14		
3	01/2023	Armonizzazione con Regolamento IPPR		
2	20/12/2021	Armonizzazione con Regolamento IPPR		
1	24/02/2021	Armonizzazione con Regolamento IPPR		
0	13/10/2016	Prima emissione		
ED.	DATA	VARIAZIONI	Verifica RGS	Approvazione AD



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 2 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

Sommario

ARTICOLO 1 INTRODUZIONE	4
ARTICOLO 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	7
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 4 ORGANI DI GESTIONE DI IIP SRL	8
4.1 CUSTOMER SERVICE E REFERENTE DI SCHEMA	8
4.2 COMITATO DI CERTIFICAZIONE E COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ	8
4.3 GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA	9
ARTICOLO 5 CERTIFICAZIONE CON IL MARCHIO “PLASTICA SECONDA VITA E “PLASTICA SECONDA VITA SOTTOPIRODOTTO”	9
5.1 GENERALITÀ	9
5.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
5.3 ISTRUZIONE DELLA DOMANDA ED ESAME DOCUMENTALE	10
5.4 VERIFICA ISPETTIVA	11
5.5 RILASCIO DEL CERTIFICATO	13
5.6 CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI FORNITURA	13
ARTICOLO 6 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	14
6.1 CONDIZIONI GENERALI	14
6.2 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PERIODICA	14
6.3 MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	15
6.4 VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI	15
ARTICOLO 7 RICHIAMO SCRITTO, SOSPENSIONE E REVOCA	16
7.1 RICHIAMO SCRITTO	16
7.2 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	16
7.3 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	17
ARTICOLO 8 RINUNCIA	17
8.1 CASI DI RINUNCIA	17
8.2 MODALITÀ PER LA RINUNCIA	18
ARTICOLO 9 UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE E DEI MARCHI	18
9.1 USO DEL MARCHIO	18
9.2 MARCHIO IN USO SULLA DOCUMENTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE	18
9.3 SPECIFICHE DEL MARCHIO PSV	19
9.4 INFORMAZIONI SULL'IMBALLO	19
9.5 RIPRODUZIONE DEL MARCHIO ED INFORMAZIONI SUI PRODOTTI A MARCHIO	19
ARTICOLO 10 MODIFICHE ALLA NORMATIVA, AL REGOLAMENTO IIP ED AI REGOLAMENTI IPPR	21
10.1 MODIFICHE ALLA NORMATIVA	21
MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO GENERALE	21
ARTICOLO 11 TARIFFE	21
ARTICOLO 12 RISERVATEZZA	21
ARTICOLO 13 RESPONSABILITÀ	22
ARTICOLO 14 RECLAMI	22



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 3 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

ARTICOLO 15 RICORSI E CONTENZIOSI-----22
ARTICOLO 16 AZIONI GIUDIZIARIE-----23
ARTICOLO 17 RESCSSIONE DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE -----23



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPRODOTTO”**

Pag. 4 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

ARTICOLO 1 INTRODUZIONE

IPPR, Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, proprietario del marchio Plastica Seconda Vita (di seguito anche PSV), nasce per iniziativa della filiera della plastica (produttori, trasformatori, riciclatori) per offrire una piattaforma di visibilità a tutte le aziende produttrici e distributrici di plastiche da riciclo e relativi manufatti.

IPPR ha creato il marchio PSV con l'intento di valorizzare la qualità della plastica da riciclo e garantire la rintracciabilità dei materiali riciclati. La certificazione del contenuto di riciclato rende riconoscibili i manufatti che rientrano nell'ambito degli acquisti verdi, siano essi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni o dalle società a prevalente capitale pubblico (GPP) o da privati (cittadini, aziende, Grande Distribuzione Organizzata).

Il marchio PSV è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicato ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti industriali. Il marchio attesta esclusivamente la rintracciabilità ed il contenuto di riciclato.

Successivamente IPPR ha creato il marchio PSV Sottoprodotto con l'intento di valorizzazione i comportamenti virtuosi dell'impresa nel "riutilizzo" di materiali che possono essere sottratti (ove applicabile) al ciclo dei rifiuti.

Il presente documento definisce le regole per la certificazione ed il mantenimento della certificazione a marchio Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita Sottoprodotto, con riferimento al metodo di calcolo del contenuto di riciclato di cui alla norma UNI EN ISO 14021. L'esistenza di una dichiarazione di conformità del materiale alle prescrizioni delle norme UNI serie 10667 o altri requisiti eventualmente riportati nelle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti o, ancora, ai criteri end of waste eventualmente adottati a livello nazionale o comunitario è prerequisito necessario per la certificazione a marchio PSV delle materie prime seconde e dei manufatti con esse realizzati.

PSV è una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa utile ai fini di dimostrare la conformità ai CAM in quanto indica la percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.

Lo schema di certificazione PSV è di proprietà esclusiva di IPPR: l'Organizzazione richiedente la certificazione deve chiedere la licenza di uso del marchio a IPPR.

IIP S.r.l. (di seguito anche IIP o IIP Srl) è un organismo di certificazione di sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, energia, etc.), di prodotti, nonché organismo di ispezione e laboratorio di prova accreditato in conformità alle normative e per i settori di riferimento specifici.

In particolare, IIP è Organismo di certificazione per la certificazione a marchio Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita-Sottoprodotto in conformità ai requisiti descritti nel "Regolamento certificazione e mantenimento della certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto" emesso da IPPR, accreditato da Accredia.

IIP S.r.l. (di seguito anche IIP o IIP Srl) non svolge né direttamente né indirettamente attività di consulenza nei settori in cui eroga servizi di Certificazione.

Per consulenza si intendono le attività concernenti:

- La progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di gestione e/o sistemi organizzativi, incluse le attività di formazione specificatamente rivolte ad una determinata organizzazione e finalizzate alla implementazione del sistema stesso;
- La progettazione, costruzione, commercializzazione e assistenza relativamente a prodotti/servizi.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPRODOTTO”**

Pag. 5 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

L'attività di IIP Srl è definita da appositi Statuti.

IIP Srl applica le condizioni di accesso alla certificazione in modo non discriminatorio. I servizi sono accessibili a tutte le Organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del Regolamento e non vengono adottate nei confronti delle stesse condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura.

Il presente documento è stato elaborato sulla base dei seguenti riferimenti documentali e normativi:

Regolamenti di IPPR	Certificazione e mantenimento della certificazione Uso del marchio
UNI EN ISO 14021	Etichette e dichiarazioni ambientali-Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di tipo II)
DM Ambiente 08/05/2003 n.203	Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Circolare 4 agosto 2004	Indicazioni per l'operatività nel settore plastico, ai sensi del decreto 8 maggio 2003
DM 5/02/1998 e s.m.i.	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
Codice dei contratti pubblici	
UNI-UNIPLAST serie 10667	Qualificazione delle materie plastiche prime secondarie
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale
EN 15343 EEN	Plastics Recycling - Plastics recycling traceability
EN 15344 EEN	Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polyethylene recyclates
EN 15345 EEN	Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polypropylene recyclates
EN 15346 EEN	Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of PVC recyclates
EN 15347 EEN	Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of plastics wastes
EN 15348 EEN	Plastics—Recycled plastics—Characterization of poly (ethylene terephthalate) (PET) recyclates
CEN/TR 15353	Plastics—Recycled plastics—Guidelines for the development of standards for recycled plastics
UNI ISO 22095	Catena di custodia - Terminologia generale e modelli
Direttiva (UE) 2019/904	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente
Decreto legislativo 196/2021	Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264	Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Circolare 30 maggio 2017, prot. n. 7619.	Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Nota: Per quanto riguarda i riferimenti normativi - tecnici e/o cogenti - datati, si applica esclusivamente



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 6 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

ARTICOLO 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i rapporti fra IIP Srl e le Organizzazioni che intendono ottenere, mantenere ed estendere la certificazione “Plastica Seconda Vita” e/o “Plastica Seconda Vita Sottoprodotto”.

Il Marchio PSV è rilasciato con le modalità definite al paragrafo 1.2.1 del Regolamento IPPR certificazione e mantenimento della certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto.

Il Marchio PSV-Sottoprodotto è rilasciato con le modalità definite al paragrafo 1.2.2 del Regolamento IPPR certificazione e mantenimento della certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto.

Le certificazioni rilasciate sono elencate ed aggiornate periodicamente nel "Repertorio del Riciclaggio Manufatti Plastici" curato da IPPR. I nominativi delle organizzazioni certificate sono forniti da IIP Srl a IPPR.

La certificazione a marchio PSV attesta esclusivamente la rintracciabilità ed il contenuto di riciclato secondo il metodo di calcolo di cui alla norma ISO 14021 - Etichette e dichiarazioni ambientali-Asserzioni ambientali auto dichiarate (etichettatura ambientale di tipo II).

La certificazione a marchio PSV-Sottoprodotto attesta che l'azienda è in grado di porre in essere una gestione dei residui di lavorazione tale da consentire la rintracciabilità ed il riconoscimento del contenuto di sottoprodotto tramite il bilancio di massa per quanto riguarda i materiali e i manufatti con essi realizzati. Nel caso in cui la certificazione riguardi le Materie Prime Seconde, deve sussistere, ai fini della certificazione, evidenza della specifica riferibilità al Codice Europeo dei Rifiuti (CER/EER) da cui deriva il materiale. L'organizzazione richiedente la certificazione, inoltre, secondo le norme vigenti, deve documentare, mediante apposita dichiarazione, la conformità delle Materie Prime Seconde alle prescrizioni delle norme UNI serie 10667 o altri requisiti eventualmente riportati nelle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti o, ancora, ai criteri end of waste eventualmente adottati a livello nazionale o comunitario.

L'attività di certificazione si prefigge lo scopo ultimo di fornire assicurazione al mercato che l'Organizzazione è in grado di attuare in continuo un efficace sistema di identificazione, rintracciabilità e controllo come definito e documentato in un'apposita Relazione Tecnica elaborata dall'Organizzazione e verificata da IIP Srl.

Resta comunque di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione la conformità ai propri obblighi di conformità e alle norme tecniche applicabili a quanto oggetto della certificazione. Ai fini della certificazione Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita-Sottoprodotto, i requisiti legali applicabili cogenti sono da considerare quali prerequisiti, pertanto non oggetto di verifica. La certificazione non solleva l'Organizzazione da tutte le responsabilità derivanti dalle sue inadempienze nei riguardi degli obblighi contratti con i propri clienti.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

Per gli scopi del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- non conformità maggiore:
 - o grave e/o sistematica carenza rispetto ad un requisito del presente Regolamento e/o del Regolamento IPPR certificazione e mantenimento della certificazione che impatta sulla qualità finale delle attività svolte, sulle caratteristiche del prodotto / materiale oggetto di certificazione e/o sullo stato di certificazione. Carenze sistematiche sulla tracciabilità, sul



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 7 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

contenuto di riciclato, sull'evidenza della conformità alle norme UNI 10667 o ad altri requisiti eventualmente riportati nelle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti o, ancora, ai criteri end of waste eventualmente adottati a livello nazionale o comunitario, su requisiti pertinenti con aspetti di natura cogente sono qualificate sempre come “non conformità maggiore”.

- o totale inadempienza o grave non rispondenza tale da non garantire l'attuazione del sistema di identificazione e rintracciabilità dei manufatti (un certo numero di non conformità minori a fronte di un requisito può rappresentare una non conformità maggiore) rispetto a quanto definito dalla Normativa;
- o qualsiasi mancata ottemperanza in grado di determinare una non conformità nelle caratteristiche di qualità del prodotto compresi i requisiti legali;
- o qualsiasi mancata ottemperanza verificata sulla documentazione di processo o di prodotto che possa essere causa di mancato funzionamento del sistema di rintracciabilità o ridotta garanzia circa la qualità dei processi o dei prodotti sotto controllo.
- non conformità minore:
 - o lieve, puntuale carenza rispetto ad un requisito del presente Regolamento e/o del Regolamento IPPR certificazione e mantenimento della certificazione. La non conformità minore è riferita a situazioni di piccola entità che non influenzano in maniera sistematica la qualità finale delle attività svolte, le caratteristiche del prodotto coperto da certificazione e/o lo stato di certificazione.
 - o mancata ottemperanza verificata su documentazione di processo o di prodotto, tale da determinare una riduzione dell'efficacia del sistema di identificazione e rintracciabilità e che non ne comprometta il funzionamento nel suo complesso.
- raccomandazioni:
 - o opportunità di miglioramento che, come tali, non richiedono azioni correttive. L'organizzazione, benché non tenuta alla presa in carico, è tenuta all'analisi delle stesse.

Per quanto attiene le altre definizioni si rimanda al Regolamento IPPR per la certificazione e il mantenimento della certificazione Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita-Sottoprodotto.

ARTICOLO 4 ORGANI DI GESTIONE DI IIP SRL

Lo Schema di Certificazione con il Marchio “Plastica Seconda Vita” e “Plastica Seconda Vita-Sottoprodotto”, definito da IIP Srl si attua tramite i seguenti organi di gestione: Customer Service, Referente di Schema, Comitato di Certificazione, Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, Gruppo di Verifica Ispettiva.

4.1 Customer Service e Referente di schema

Il Customer service programma le verifiche ispettive e assegna gli incarichi al gruppo di verifica ispettiva; il referente di schema effettua il riesame tecnico degli esiti delle verifiche ispettive di certificazione e sorveglianza, appronta le proposte di certificazione da sottoporre al Comitato di Certificazione.

4.2 Comitato di Certificazione e Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Il Comitato di Certificazione decide in merito a: il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la modifica, la sospensione o la revoca della certificazione, deliberando in merito.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 8 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è composto da soggetti indipendenti (non direttamente coinvolti nell'attività di produzione e/o commercializzazione di manufatti oggetto di certificazione) che assicurano la rappresentatività delle parti interessate alla certificazione; ha il compito di garantire ogni aspetto connesso alla competenza, alla rigerosità, all'indipendenza ed alla imparzialità dell'attività di certificazione.

4.3 Gruppo di Verifica Ispettiva

Le verifiche ispettive vengono eseguite da gruppi di verifica ispettiva designati da IIP Srl. La scelta degli ispettori e la loro operatività è conforme ai requisiti delle norme di riferimento ed al regolamento IIP.

**ARTICOLO 5 CERTIFICAZIONE CON IL MARCHIO “PLASTICA SECONDA VITA e
“PLASTICA SECONDA VITA SOTTOPIRODOTTO”**

5.1 Generalità

L'Organizzazione, quale evidenza del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento di certificazione e mantenimento della certificazione Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita-Sottoprodotto di IPPR e dal presente Regolamento, deve predisporre una specifica “Relazione Tecnica” che dovrà riportare almeno i seguenti paragrafi:

- descrizione dell'Organizzazione
- descrizione del prodotto
- descrizione del processo produttivo
- rintracciabilità ed identificazione del prodotto

I contenuti minimi richiesti per la conformità della Relazione Tecnica sono dettagliati nel Regolamento di IPPR certificazione e mantenimento della certificazione, paragrafo 2.3 per la certificazione PSV e paragrafo 2.4 per la certificazione PSV-Sottoprodotto.

In caso di domanda per l'ottenimento del marchio “PSV - Food”, alla relazione tecnica di cui sopra deve essere allegata, se prevista, una copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione UE su parere favorevole dell'EFSA – European Food Safety Agency come previsto dal Regolamento (UE) 2022/1616.

Inoltre, la relazione tecnica deve essere integrata con:

1. una dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n°10/2011 della Commissione del 14/01/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari o dal Regolamento UE 2022/1616.
2. i risultati delle prove previste per la conformità al D.M. 21/3/73 e successivi aggiornamenti e al Regolamento (UE) N. 10/2011 oppure i risultati delle prove previste dalla dichiarazione di conformità del Regolamento (UE) n. 2022/1616.

Nel caso in cui la certificazione riguardi le Materie Prime Seconde (MPS), deve sussistere, quale criterio di accettabilità in ingresso, evidenza della specifica riferibilità al Codice Europeo dei Rifiuti (CER/EER) da cui deriva il materiale. L'organizzazione, inoltre, secondo le norme vigenti, deve documentare, mediante apposita dichiarazione, la conformità delle MPS alle prescrizioni delle norme UNI serie 10667 o altri requisiti eventualmente riportati nelle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti o, ancora, ai criteri end of waste eventualmente adottati a livello nazionale o comunitario.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 9 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

Nel caso in cui i riciclati plastici siano prodotti o trasformati al di fuori dell'Italia, ma comunque nel territorio dell'Unione Europea o nell'Area di libero scambio (EFTA), la sussistenza dei requisiti di conformità alle norme della serie UNI 10667 potrà essere sostituita con la conformità – accertata mediante certificazione riconosciuta - alla norma pertinente tra le seguenti: EN 15343 EEN, EN 15344 EEN, EN 15345 EEN, EN 15346 EEN, EN 15347 EEN, EN 15348 EEN.

5.2 Presentazione della domanda

Può fare richiesta della certificazione PSV qualunque Organizzazione, che possieda i requisiti generali di cui al precedente paragrafo e che abbia provveduto a fare richiesta a IPPR di licenza per l'uso del marchio.

L'Organizzazione invia a IIP l'apposita scheda informativa - Richiesta di offerta per la certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto, sulla base della quale IIP formula l'offerta contrattuale. Unitamente all'offerta contrattuale, IIP invia all'Organizzazione la documentazione per la presentazione della domanda di certificazione, ivi compreso il presente Regolamento.

L'Organizzazione deve presentare la domanda di certificazione a IIP debitamente compilata; al modulo di domanda devono essere allegati:

- copia dell'offerta contrattuale firmata e timbrata per accettazione;
- certificato di iscrizione ad una Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o documento equivalente;
- una copia del presente Regolamento controfirmata per accettazione;
- una copia dei Regolamenti di IPPR (Certificazione e mantenimento della certificazione, Uso del marchio PSV) controfirmata per accettazione;
- la Relazione Tecnica di cui all'art. 5.1.

Qualora l'Organizzazione abbia la necessità di apportare modifiche alla scheda informativa di cui sopra, provvede ad inviarne tempestivamente copia a IIP Srl, per consentire le dovute valutazioni circa l'eventuale modifica dell'offerta contrattuale.

5.3 Istruzione della domanda ed esame documentale

Al ricevimento della domanda (completa dei documenti indicati all'art. 5.2) il Customer Service e il Referente di Schema, ne verificano la completezza e provvedono all'esame della documentazione presentata, comunicando all'Organizzazione l'accettazione della domanda o, per iscritto, le ragioni per la mancata accettazione. La verifica comprende inoltre l'accertamento della regolarità degli obblighi dell'Organizzazione con IPPR.

IIP Srl si riserva di richiedere, per riesame, anche altri documenti ritenuti importanti ai fini della comprensione e della valutazione del prodotto / materiale e del sistema organizzativo di tracciabilità.

IIP Srl, attraverso il Customer Service, provvede alla nomina del Gruppo incaricato della verifica ispettiva (Gruppo di Verifica Ispettiva, GVI).

I nominativi del Gruppo di Verifica Ispettiva vengono comunicati preventivamente all'Organizzazione che ha la facoltà di ruscare la designazione qualora sussistano documentati conflitti di interesse, giustificandone i motivi. Nel gruppo di verifica ispettiva possono essere presenti osservatori di IPPR o di organismi di accreditamento.

L'esame documentale della Relazione Tecnica avviene prima della verifica ispettiva di certificazione in



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 10 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

campo. L'ispettore incaricato segnalerà a IIP se sussistono i requisiti per procedere con la verifica ispettiva, fermo restando che solo la verifica in campo consente di confermare i contenuti della Relazione Tecnica. La conferma di adeguatezza della Relazione Tecnica e del rispetto dei requisiti in essa previsti per il prodotto / materiale saranno documentati nel rapporto di verifica ispettiva.

Ulteriori esami della Relazione Tecnica sono necessari solo in caso di modifica della stessa. A certificazione avvenuta, la Relazione Tecnica dovrà essere sistematicamente aggiornata dall'Organizzazione e verificata da IIP Srl in relazione ai prodotti / materiali richiamati sul certificato di conformità.

Su richiesta dell'Organizzazione potrà essere effettuata una visita preliminare, per raccogliere elementi sullo stato di conformità del sistema organizzativo di tracciabilità e controllo della produzione in atto.

La Verifica ispettiva preliminare può essere eseguita prima di attivare l'iter di certificazione. I risultati del pre-audit non sono considerati ai fini dell'iter di certificazione e relativo rilascio del certificato di conformità.

5.4 Verifica Ispettiva

La verifica ispettiva di prima certificazione viene effettuata con produzione in corso dopo la positiva chiusura dell'esame documentale.

L'Organizzazione deve garantire all'ispettore incaricato il libero accesso a tutte le aree aziendali e atutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti del presente Regolamento. L'Organizzazione deve inoltre consentire l'accesso alla/e propria/e sede/i degli ispettori Accredia, di IPPR o di altro personale incaricato da IIP per attività di monitoraggio periodico sui propri ispettori, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione/revoca della certificazione concessa.

L'ispettore incaricato deve essere assistito durante le verifiche ispettive dal personale dell'Organizzazione. Qualora alla verifica ispettiva sia presente un consulente dell'Organizzazione, questi deve rigorosamente attenersi al ruolo di osservatore.

All'inizio della verifica ispettiva, gli ispettori tengono un incontro con la direzione dell'Organizzazione al fine di arrivare ad una buona comprensione della procedura di certificazione e chiarire eventuali aspetti non compresi a fondo e stabilire un clima di fiducia reciproca.

Nel corso di ogni verifica ispettiva IIP Srl deve:

- effettuare la verifica ispettiva presso il sito di produzione (anche presso fornitori nel caso di outsourcing) dell'Organizzazione richiedente la certificazione per verificare l'esattezza delle informazioni presentate in fase di domanda di certificazione, la coerenza delle informazioni specificate nella Relazione Tecnica e l'effettiva capacità dell'Organizzazione richiedente nel produrre in conformità alle regole del presente Regolamento;
- effettuare e documentare nel rapporto di audit un bilancio di massa relativo ai prodotti oggetto del campionamento. IIP Srl verifica mediante il calcolo di un bilancio di massa che i quantitativi di prodotti realizzati e le relative percentuali di materiale riciclato/sottoprodotto impiegati siano compatibili con le materie prime utilizzate, tenendo conto delle perdite subite durante tutte le fasi;



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPRODOTTO”**

Pag. 11 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

- effettuare e documentare nel rapporto di audit un bilancio di massa relativo all'anno solare. L'organizzazione deve predisporre e gestire un registro relativo ai materiali impiegati nel processo produttivo tale da consentire di effettuare un “bilancio di massa” relativo all'ultimo anno solare, ovvero la valutazione del rapporto tra la massa dei materiali riciclati/sottoprodotti in ingresso e la massa dei prodotti in uscita, al netto di eventuali perdite dovute al processo di trasformazione, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre. L'organizzazione dovrà fornire all'OdC i dati necessari a consentire la verifica dei risultati.
- eseguire e documentare nel rapporto di audit una prova di rintracciabilità seguendo le varie fasi del processo di trasformazione dall'accettazione dei materiali/generazione dei residui di produzione fino al prodotto finito;
- documentare nel rapporto di audit le evidenze raccolte circa la conformità dei materiali alle norme della serie UNI 10667. Nel caso in cui i riciclati plastici siano prodotti o trasformati al di fuori dell'Italia, ma comunque nel territorio dell'Unione Europea o nell'Area di libero scambio (EFTA), la sussistenza dei requisiti di conformità alle norme della serie UNI 10667 potrà essere sostituita con la conformità – accertata mediante certificazione riconosciuta - alla norma pertinente tra le seguenti: EN 15343 EEN, EN 15344 EEN, EN 15345 EEN, EN 15346 EEN, EN 15347 EEN, EN 15348 EEN.

L'Organizzazione si impegna a tenere un registro di tutti i reclami e delle relative azioni correttive intraprese e deve mettere tali registrazioni a disposizione di IIP Srl.

Al termine della verifica ispettiva gli ispettori compilano un rapporto che deve riportare le eventuali non conformità rilevate. L'Organizzazione potrà annotare le sue eventuali riserve od osservazioni in merito alle non conformità su apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.

Il contenuto di tale rapporto sarà successivamente confermato da IIP Srl tramite comunicazione scritta. In assenza di tale comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica ispettiva, il rapporto si ritiene confermato.

L'Organizzazione è tenuta ad analizzare le cause delle eventuali non conformità segnalate e dovrà proporre a IIP Srl le necessarie azioni correttive ed i relativi tempi di attuazione. Tali proposte si intendono accettate qualora entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, l'Organizzazione non riceva alcuna comunicazione scritta da parte di IIP Srl.

In caso di presenza di NC maggiori il processo di certificazione viene sospeso e verrà comunicato all'Organizzazione che dovrà essere effettuata, entro tre mesi dalla precedente, una verifica supplementare a spese dell'Organizzazione, sul campo oppure, ove possibile, su base documentale, finalizzata ad accertare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte. A buon esito di tale verifica il processo di certificazione viene ripreso. Tuttavia, a fronte di situazioni in cui tale obiettivo non possa essere raggiunto, dietro espressa richiesta dell'organizzazione, IIP, sentito IPPR, può consentire un ulteriore rinvio massimo di tre mesi. Decorso il periodo di sei mesi senza conclusione positiva, IIP si riserva di chiudere definitivamente la pratica di certificazione. In tali casi l'organizzazione che desidera proseguire nell'ottenimento della certificazione dovrà presentare una nuova domanda formale e ripetere l'iter.

Le non conformità minori devono essere eliminate da adeguate azioni correttive che IIP Srl verificherà nel corso della prima verifica di sorveglianza.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 12 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

5.5 Rilascio del Certificato

Sulla base del rapporto definitivo, presentato dalla funzione proponente la certificazione, il Comitato di Certificazione di IIP Srl delibera la pratica di certificazione per il rilascio del relativo Certificato di conformità.

Qualora il Comitato di Certificazione richieda ulteriori approfondimenti o deliberi negativamente sul rilascio della certificazione, questo viene comunicato per iscritto all'Organizzazione indicandone le motivazioni.

Quando, dopo delibera positiva del Comitato di Certificazione, la conformità viene dichiarata, IIP Srl invia all'Organizzazione il Certificato di conformità, in unica copia di validità triennale.

Il Certificato di conformità si compone di:

- un frontespizio, composto da una parte generale che riporta i dati generali dell'Organizzazione, il logo di IIP, il numero, lo scopo;
- un allegato che contiene i dettagli relativi ai prodotti certificati (tipologia prodotto, nome commerciale e/o codice articolo, percentuale di materiale riciclato/sottoprodotto/materiale vergine rilevata per ogni articolo oggetto di certificazione).

Su entrambe le parti sono riportate la prima data di rilascio, di emissione corrente, di scadenza.

Lo stato di validità del certificato è disponibile, unitamente all'indicazione dei prodotti richiamati nello stesso, in apposita sezione del sito internet di IIP Srl.

5.6 Certificazione della catena di fornitura

Possono richiedere una licenza d'uso del marchio Plastica Seconda Vita tutte le organizzazioni che acquisiscano la proprietà di materiali/manufatti già certificati PSV e PSV-Sottoprodotto e svolgano una o più delle seguenti attività:

- vendano (con o senza possesso fisico) prodotti come certificati PSV (anche con proprio nome o marchio ad essi riconducibile);
- applichino o facciano applicare dal fornitore etichette al prodotto certificato PSV;
- utilizzino e/o lavorino senza modificarne la composizione prodotti certificati PSV.

Ai fini della certificazione della catena di fornitura si applicano le disposizioni del Regolamento IPPR di certificazione e mantenimento della certificazione con riferimento alla tracciabilità. In particolare, l'organizzazione dovrà essere in possesso del certificato rilasciato al fornitore e del relativo allegato riportante l'elenco degli articoli e il loro contenuto di riciclato/sottoprodotto, che farà fede ai fini del rilascio del certificato finale.

Le verifiche ispettive saranno svolte in riferimento alla tracciabilità dei prodotti certificati acquistati e rivenduti, senza necessità di attività di produzione in corso.

Le verifiche ispettive saranno effettuate su base documentale.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 13 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

ARTICOLO 6 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Condizioni generali

L'Organizzazione si impegna a produrre manufatti e/ materiali conformi ai requisiti della Normativa vigente, dei Regolamenti di IPPR e del presente Regolamento.

Durante il periodo di validità della certificazione, valgono le condizioni di seguito specificate.

Ogni cambiamento come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni nelle famiglie di prodotto, nella gamma del/i prodotto/i da certificare e/o nella localizzazione del/i sito/i produttivo/i, nei processi di trasformazione, nelle percentuali di materia prima seconda/sottoprodotto dovrà essere tempestivamente comunicato dall'Organizzazione a IIP Srl. In relazione al tipo di modifiche introdotte, IIP Srl si riserva di effettuare una verifica ispettiva supplementare per valutare l'influenza delle variazioni sulla conformità del prodotto e su quanto oggetto di certificazione.

Il certificato di conformità ha validità di tre anni. La validità del certificato è subordinata alla effettuazione con esito positivo delle verifiche periodiche annuali di sorveglianza.

6.2 Attività di sorveglianza periodica

Durante il periodo di validità del certificato, IIP Srl effettuerà una attività di sorveglianza periodica mediante verifiche ispettive con frequenza almeno annuale. La prima sorveglianza viene effettuata inderogabilmente entro 12 mesi dalla data della verifica di certificazione, salvo parere diverso del Comitato di Certificazione.

La sorveglianza periodica prevede la valutazione di tutti i requisiti applicabili, come nella verifica di certificazione, ivi compresa la valutazione sullo stato di aggiornamento della Relazione Tecnica. Il programma di audit sarà sviluppato e potrà variare sulla base di un'analisi continua dei rischi (es. stato dei processi da sottoporre a verifica, risultanze delle verifiche precedenti...) o di considerazioni derivanti dalle informazioni di ritorno dal mercato riguardanti il soddisfacimento reale dei requisiti specificati.

In occasione delle verifiche periodiche, l'organizzazione presenterà una valutazione relativa alle quantità di materiale riciclato impiegato nei prodotti a marchio PSV nell'anno solare precedente.

La verifica ispettiva di sorveglianza si svolge con attività di produzione in corso. In casi eccezionali e sulle base di motivate giustificazioni e circostanze, IIP può valutare di procedere alla verifica anche quando la produzione non sia in corso. In tal caso la verifica avverrà su base documentale. Il GVI dovrà registrare nel rapporto le motivazioni che giustifichino l'effettuazione di una verifica di sorveglianza a produzione non operativa. Nel caso di produzione discontinua / occasionale, sarà svolta una verifica ispettiva supplementare in concomitanza con la produzione. L'organizzazione è responsabile di comunicare con adeguato anticipo a IIP le date di produzione.

L'ultima sorveglianza periodica del triennio vale per il rinnovo della certificazione.

L'Organizzazione deve garantire all'ispettore incaricato il libero accesso a tutte le aree aziendali ed a tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti del presente Regolamento. L'Organizzazione deve inoltre consentire l'accesso alla/e propria/e sede/i degli ispettori Accredia, di IPPR o di altro personale incaricato da IIP per attività di monitoraggio periodico sui propri ispettori, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione/revoca della certificazione concessa.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 14 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

L'ispettore incaricato deve essere assistito durante le verifiche ispettive dal personale dell'Organizzazione. Qualora alla verifica ispettiva sia presente un consulente dell'Organizzazione, questi deve rigorosamente attenersi al ruolo di osservatore.

Le date delle verifiche saranno comunicate con adeguato anticipo. I nominativi degli ispettori vengono comunicati con il piano della verifica ispettiva all'Organizzazione che ha la facoltà di ricusare la designazione giustificandone i motivi.

In caso di impossibilità di effettuazione delle verifiche nei tempi stabiliti per responsabilità dell'Organizzazione, IIP Srl si riserva la facoltà di sospendere la certificazione, con le modalità indicate nell'art. 7.

Al termine di ciascuna verifica viene rilasciato un rapporto che descrive le eventuali non conformità rispetto ai requisiti del Regolamento IPPR per la certificazione e il mantenimento della certificazione e del presente regolamento. Il rapporto rilasciato dal G.V.I. si intende confermato entro 15 giorni dalla data della visita salvo comunicazione contraria da parte di IIP Srl.

In presenza di non conformità maggiori l'Organizzazione sarà sottoposta ad una verifica supplementare, a proprie spese, entro i tempi stabiliti da IIP Srl in relazione alla gravità delle non conformità stesse e comunque non oltre tre mesi dal termine della verifica di sorveglianza.

Le non conformità minori devono essere eliminate da adeguate azioni correttive che IIP Srl verificherà nel corso della successiva verifica. Qualora nel corso della visita di sorveglianza successiva si verifichi che l'Organizzazione non abbia efficacemente attuato azioni correttive delle non conformità minori formalizzate nella visita precedente, si procede come descritto in precedenza nel caso di non conformità maggiori.

IIP Srl si riserva inoltre di effettuare verifiche supplementari presso l'Organizzazione nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni da parte di terzi ritenuti significativi in relazione alla non rispondenza del prodotto alla norma di riferimento, ai Regolamenti di IPPR ed al presente Regolamento generale.

6.3 Modifica del campo di applicazione della certificazione

L'Organizzazione in possesso della certificazione può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando richiesta formale a IIP Srl inviando l'apposita scheda informativa - Richiesta di offerta per la certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto.

IIP Srl dispone le opportune attività di verifica ispettiva a seguito della quale provvede al rilascio/estensione del certificato.

6.4 Verifiche ispettive supplementari

Le verifiche ispettive supplementari vengono effettuate a seguito di criticità (i.e. NC Maggiore) emerse nel corso di verifiche ispettive (di certificazione e di sorveglianza periodica).

Possono essere altresì effettuate nei seguenti casi:

- reclami o segnalazioni da parte di parti interessate ritenute significative: in questo si verificherà la corretta gestione del reclamo;
- modifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni nelle famiglie di prodotto, nella gamma del/i prodotto/i da certificare e/o nella localizzazione del/i sito/i produttivo/i, nei processi di trasformazione, nelle percentuali di materia prima seconda/sottoprodotto; in questo caso si verificherà il permanere delle condizioni per il rilascio della certificazione incluso l'aggiornamento della relazione tecnica;



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 15 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

• mancanza di produzione di prodotti a marchio PSV in occasione delle verifiche ispettive di sorveglianza o per un periodo di tempo significativo: in questo caso la verifica sarà pianificata con produzione in corso, obbligandosi l'organizzazione a comunicare a IIP le date di produzione con adeguato anticipo (di almeno 20 giorni lavorativi);

• presenza di NC maggiori tra le risultanze delle verifiche ispettive: in questo caso si verificherà la corretta gestione della non conformità in termini di correzione, azione correttiva e valutazione di efficacia dell'azione correttiva intrapresa.

Le verifiche ispettive supplementari vengono addebitate all'organizzazione applicando le tariffe specificate nell'offerta contrattuale o in offerta contrattuale specificatamente emessa.

ARTICOLO 7 RICHIAMO SCRITTO, SOSPENSIONE E REVOCA

7.1 Richiamo scritto

Qualora nel corso delle verifiche ispettive si rilevino non conformità tali da costituire carenze significative rispetto ai requisiti dei Regolamenti di certificazione e mantenimento della certificazione, viene formalizzato un richiamo scritto all'Organizzazione nel quale si richiedono azioni correttive da attuare entro un periodo di tempo definito, pena l'adozione del provvedimento di sospensione della certificazione.

7.2 Sospensione della Certificazione

La validità del certificato di conformità può essere sospesa nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni dei Regolamenti di IPPR e del presente Regolamento;
- gravi e/o ripetute violazioni delle procedure applicabili o dell'offerta contrattuale;
- mancato rispetto degli accordi economici con IIP srl;
- rilievo di non conformità maggiori non risolte nei tempi stabiliti da IIP Srl e/o mancata adozione di azioni correttive nei tempi concordati;
- rifiuto o ostacolo alle ispezioni nei tempi stabiliti;
- uso scorretto del Marchio PSV/PSV-Sottoprodotto e/o della certificazione;
- mancato pagamento delle quote o di altri contributi di ogni tipo dovuti ad IPPR;
- mancata disponibilità da parte dell'Organizzazione all'effettuazione delle verifiche, alla presenza di valutatori osservatori degli Enti di accreditamento;
- negli altri casi regolamentati dall'OdC in accordo con IPPR.

L'Organizzazione ha altresì la possibilità, nel caso di comprovate motivazioni tecniche ed organizzative, di richiedere la sospensione per un periodo non eccedente i 12 mesi, oltre il quale la certificazione viene revocata.

La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata o invio tramite PEC all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate, in ogni caso entro sei mesi dalla data della notifica della sospensione.

La sospensione potrà essere resa pubblicamente nota da IIP Srl attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione.

Nel periodo di sospensione l'Organizzazione non può in alcun modo fare uso del Marchio PSV/PSV Sottoprodotto e del relativo Certificato di conformità.

Tutte le spese relative alle verifiche aggiuntive, necessarie come conseguenza delle inadempienze riscontrate, sono a carico dell'Organizzazione. I corrispettivi annui per il mantenimento della certificazione sono dovuti anche nel periodo di sospensione.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 16 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

Il ripristino della certificazione sarà subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle cause che avevano determinato la sospensione stessa e sarà notificato per iscritto all'Organizzazione con lettera raccomandata e reso pubblicamente noto da IIP Srl se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica.

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni per il ripristino della certificazione causa la revoca della certificazione.

7.3 Revoca della Certificazione

La revoca potrà altresì essere decisa nei seguenti casi:

- per l'indebito protrarsi delle situazioni di cui al precedente § 7.2;
- per mancato adeguamento alle modifiche di quanto stabilito dai Regolamenti di certificazione e dai documenti in essi richiamati, dai requisiti legali applicabili nei tempi prescritti (vedere art.10);
- fallimento dell'Organizzazione;
- per morosità nei pagamenti verso IIP Srl e/o IPPR;
- per evidenze che il sistema organizzativo non assicuri il rispetto dei requisiti dei Regolamenti IPPR di certificazione e mantenimento della certificazione e di uso del marchio, del presente Regolamento e delle procedure applicabili;
- mancata accettazione formale dei documenti di natura contrattuale compreso il presente Regolamento.

L'avvenuta revoca sarà notificata per iscritto ad I.P.P.R. e all'Organizzazione con lettera raccomandata o tramite PEC.

L'Organizzazione cui venga revocata la certificazione deve restituire a IIP Srl il certificato di conformità. Qualora l'Organizzazione intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

La revoca viene resa pubblicamente nota da IIP Srl attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione.

L'Organizzazione non potrà fare uso del certificato e del marchio PSV/PSV-Sottoprodotto quando la certificazione sia stata revocata.

ARTICOLO 8 RINUNCIA

8.1 Casi di rinuncia

L'Organizzazione può rinunciare nei seguenti casi:

- a) non intende rinnovare il contratto di certificazione;
- b) sono intervenute modifiche alla normativa di riferimento o ai Regolamenti IPPR di certificazione e mantenimento della certificazione e di uso del marchio o al Regolamento IIP a cui non intende non è in grado di adeguarsi;
- c) non accetta le variazioni delle tariffe comunicate da IIP Srl.

L'Organizzazione non può rinunciare alla certificazione qualora gli sia comunicato che è stata fatta una proposta di sospensione al Comitato di Certificazione.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 17 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

8.2 Modalità per la rinuncia

Nel caso a) di cui all'art. 8.1, l'Organizzazione può rinunciare prima della scadenza del Certificato di Conformità, senza diritto a diminuzione dei suoi impegni contrattuali relativi alle somme dovute.

La richiesta deve essere formalizzata, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata R.R., a IIP Srl almeno tre mesi prima della scadenza del Certificato di Conformità.

Con la rinuncia l'Organizzazione si impegna a non utilizzare ulteriormente il Marchio PSV/PSV-Sottoprodotto.

Per i casi b) e c) di cui all'art. 8.1, si rimanda rispettivamente agli articoli 10 e 11.

ARTICOLO 9 UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE E DEI MARCHI

9.1 Uso del Marchio

L'uso del marchio PSV nelle sue varianti è consentito dopo il rilascio della Certificazione di conformità da parte di IIP S.r.l. che attua controlli sul corretto uso, da parte delle organizzazioni certificate della certificazione di conformità e del Marchio.

Ai fini del rilascio del Marchio e dell'uso continuativo dello stesso è fatto obbligo di:

- essere in regola con i pagamenti dei contributi a IPPR;
- essere in regola con i pagamenti a IIP Srl;
- rispettare le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento di IPPR sull'uso del Marchio;
- non trasferire a terzi il marchio;
- mantenere attiva la certificazione.

Nei casi di violazione alle prescrizioni del presente Regolamento sono previsti provvedimenti quali la sospensione, la revoca della certificazione, la richiesta di distruzione del materiale tecnico e pubblicitario contenente riferimenti alla certificazione di conformità ed al Marchio nonché la richiesta di adeguate comunicazioni alla clientela. Con la revoca, sospensione o rinuncia alla certificazione, l'Organizzazione è tenuta a cessare immediatamente ogni e qualsiasi riferimento ed utilizzo della certificazione e del Marchio di conformità. L'uso del Marchio in forma ingannevole o tendente a dar luogo a interpretazioni fuorvianti rispetto all'oggetto della certificazione comporta l'assunzione di provvedimenti, quali la sospensione o la revoca della certificazione da parte di IIP S.r.l. L'uso abusivo del Marchio o la contraffazione dello stesso costituiscono violazioni perseguibili a termini di Legge.

9.2 Marchio in uso sulla documentazione dell'Organizzazione

Il Marchio deve corrispondere ai formati prescritti ed essere applicato secondo le modalità previste nel Regolamento IPPR d'uso del marchio di certificazione Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita Sottoprodotto.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPRODOTTO”**

Pag. 18 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

9.3 Specifiche del Marchio PSV

L'uso del marchio deve avvenire conformemente a quanto stabilito dal Regolamento IPPR d'uso del marchio di certificazione Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita Sottoprodotto.

Il Regolamento definisce le regole per l'utilizzo del marchio di certificazione di titolarità dell'associazione denominata "Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (IPPR)" con sede a Milano, in Via San Vittore 36, che viene concesso in uso alle aziende.

Il marchio collettivo PSV può essere utilizzato, in funzione dell'origine del materiale o della destinazione d'uso del materiale o del manufatto certificati, in abbinamento ad una dicitura descrittiva (vedasi Regolamento IPPR d'uso del marchio di certificazione). L'attribuzione della dicitura pertinente è di competenza di IIP Srl che rilascia la certificazione.

Inoltre, l'utilizzo del marchio deve essere tale da non:

- essere confuso con altri elementi grafici che ne rendano difficile la lettura;
- essere apposto in modo che possa snaturare le caratteristiche originarie o il suo significato;
- essere apposto in modo tale da creare associazioni con altre scritte o denominazioni di altri marchi le/o loghi;
- creare contrasto con le finalità di IPPR e IIP Srl o motivo di discredito ad entrambi i soggetti;
- essere scambiato quale nome commerciale del prodotto;
- creare dubbi circa l'identificazione del prodotto coperto da certificazione con particolare riferimento ai casi in cui un prodotto analogo sia disponibile anche senza marchio (es. realizzato con materie plastiche vergini);
- dare luogo a fraintendimenti circa il ruolo svolto da IIP Srl o IPPR nell'ambito del rilascio del Marchio di conformità.

9.4 Informazioni sull'imballo

Se sull'imballo dei prodotti certificati è riportato il Marchio devono essere parimenti riportate tutte le informazioni sopra richieste e deve esserne fatto un uso conforme a quanto sopra descritto. Gli imballi sui quali è riportato il Marchio devono contenere solo prodotti certificati.

9.5 Riproduzione del Marchio ed informazioni sui prodotti a Marchio

Il Marchio deve essere riprodotto correttamente nella forma esemplificata nel Regolamento IPPR d'uso del marchio di certificazione Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita Sottoprodotto.

Il marchio ed il riferimento alla certificazione possono essere riportati su fatture o ddt specificando correttamente il prodotto/fornitura a cui si riferisce la certificazione e riportando la dicitura corretta in riferimento al tipo di marchio ed al numero di certificato dell'Organizzazione.

Il Marchio può essere apposto su tutta la documentazione dell'Organizzazione quali listini, dépliant, carta intestata, singole pagine pubblicitarie; può essere richiamato in campagne pubblicitarie anche collettive che utilizzano mezzi di comunicazione di massa purché siano distinti, senza possibilità di dubbio, i prodotti certificati da IIP S.r.l. con Licenza d'uso del Marchio dagli altri che ne sono privi.

Ogni documento pubblicitario deve riportare la data di emissione.

È diritto di IIP S.r.l., qualora riscontrasse che i documenti in uso non rispondano ai principi qui esposti, prescrivere il loro ritiro e la loro distruzione.

Le dichiarazioni false possono essere perseguite a norma di legge.

IPPR, inoltre, si riserva di effettuare controlli sul regolare utilizzo del marchio anche presso la sede dell'Organizzazione. Nei casi di inottemperanza alle regole del proprio Regolamento sull'uso del



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPRODOTTO”**

Pag. 19 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

marchio, IPPR può procedere alla sospensione dell'utilizzo fino a quando il soggetto non ripristini le condizioni di rispetto del presente Regolamento nei tempi definiti da IPPR, a pena di revoca. Sono da considerarsi giusta causa di revoca immediata dell'utilizzo del marchio la non osservanza di norme, leggi o altri regolamenti in materia ovvero la commissione di reati o infrazioni nel campo della tutela ambientale, dell'igiene e della salute pubblica. IPPR rinvia alle norme nazionali ed internazionali applicabili in caso di utilizzo non autorizzato del marchio.

**ARTICOLO 10 MODIFICHE ALLA NORMATIVA, AL REGOLAMENTO IIP ED AI
REGOLAMENTI IPPR**

10.1 Modifiche alla normativa

In caso di modifiche alla Normativa, IIP Srl ne dà comunicazione all'Organizzazione esplicitando le azioni che questa deve eseguire per conformarsi alle modifiche intervenute ed i relativi tempi di attuazione.

In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti, la certificazione viene revocata in conformità a quanto sancito all'art.7 del presente Regolamento.

10.2 Modifiche al presente Regolamento Generale

In caso di modifiche al presente Regolamento Generale, nonché ai regolamenti di IPPR, IIP Srl comunica la data di entrata in vigore delle nuove edizioni dei suddetti documenti, che vengono resi disponibili all'Organizzazione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione di IIP Srl.

Qualora l'Organizzazione non intenda accettare le modifiche, rinunciando alla certificazione, deve darne comunicazione a IIP Srl mediante lettera raccomandata R.R. o a mezzo PEC entro un mese dalla data di notifica delle modifiche. In tal caso verranno concordate con IIP Srl la data e le condizioni per la cessazione.

ARTICOLO 11 TARIFFE

L'Organizzazione si impegna a corrispondere a IIP Srl gli importi stabiliti nell'offerta contrattuale per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di conformità, secondo le tariffe in vigore.

Nel caso di variazioni delle tariffe, esse vengono notificate all'Organizzazione a mezzo dei più comuni canali di comunicazione (posta elettronica); l'Organizzazione ha diritto di rinuncia alla certificazione entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 12 RISERVATEZZA

Tutto il personale dipendente di IIP Srl, il personale addetto alle verifiche ispettive, ed in generale tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione e nelle successive attività descritte nel presente Regolamento sono impegnati a non comunicare a terzi, senza il consenso dell'Organizzazione, fatti salvo gli obblighi di Legge, i risultati delle verifiche ispettive e i dati, nozioni ed informazioni in genere attinenti all'attività industriale o commerciale dell'Organizzazione, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

Tutte le informazioni sono gestite in accordo ai requisiti di legge.

Il presente impegno non si applica:



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPRODOTTO”**

Pag. 20 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

- a) a dati o informazioni già noti a terzi o precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità da parte di IIP Srl;
- b) a dati o informazioni che IIP Srl abbia ricevuto da terzi, che ne possono liberamente disporre;
- c) a dati o informazioni la cui rivelazione sia prescritta da leggi e regolamenti;
- d) alla comunicazione a terzi ai sensi dell'art. 7 dei provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione.

ARTICOLO 13 RESPONSABILITA'

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli ispettori di IIP Srl e del personale coinvolto nel processo di certificazione. L'Organizzazione, in accordo con quanto riportato all'articolo 2, è e rimane in ogni caso l'unico responsabile sia nei confronti dei propri clienti che nei confronti di terzi per tutto quanto attiene all'espletamento delle sue attività ed ai beni e/o servizi prodotti e/o forniti, alle loro caratteristiche o requisiti ed alla rispondenza di tali prodotti e/o servizi a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.

ARTICOLO 14 RECLAMI

I reclami sull'operatività di IIP Srl devono essere effettuati per iscritto ed essere indirizzati al Presidente che provvederà a dare risposta entro un mese dal loro ricevimento. I reclami devono essere gestiti da personale che non ha partecipato alle attività di valutazione.

ARTICOLO 15 RICORSI E CONTENZIOSI

Spetta al Collegio dei Probiviri la risoluzione di controversie di qualunque natura insorte tra Impresa, richiedente o certificata, e IIP S.r.l., in particolare quelle afferenti all'indipendenza e all'imparzialità delle attività di certificazione effettuate da IIP S.r.l., alla mancata concessione, sospensione, revoca del marchio di prodotto ovvero all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto di licenza.

L'Impresa interessata a ricorrere, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della decisione che intende impugnare, provvede alla richiesta di composizione del Collegio arbitrale. Tale richiesta deve essere fatta tramite raccomandata A.R., da indirizzarsi a IIP S.r.l. che dovrà provvedere a sua volta all'inoltro della stessa ai componenti del Collegio dei Probiviri entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione pervenuta dall'Impresa. IIP S.r.l. invia una conferma di ricevuta del ricorso entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'impresa nella quale devono essere elencati i nominativi dei Probiviri eletti dall'Assemblea di IIP S.r.l.

Entro 5 giorni successivi alla comunicazione di IIP S.r.l. le parti devono provvedere alla nomina di un Probiviro di loro fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. In caso di indisponibilità di un Probiviro la parte che lo ha prescelto dovrà provvedere a nominarne un altro entro 5 giorni dalla comunicazione con cui è informato di tale indisponibilità.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto, di comune accordo, dai due Probiviri nominati dalle parti tra i Probiviri nominati dall'Assemblea. In caso di dissenso, la nomina sarà tempestivamente richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 21 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Nel caso in cui la controversia richieda indagini di natura tecnica, quali, a titolo di esempio, analisi di laboratorio, i termini di cui sopra si intendono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione dei dati.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate entro 5 giorni dalla data della deliberazione.

La proposizione del ricorso al Collegio arbitrale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato fino alla decisione del Collegio.

Il lodo è inappellabile.

La carica di proboviro è a titolo gratuito: resta inteso che, nel caso in cui si costituisca il Collegio Arbitrale, a ciascuno dei componenti chiamati a farne parte, verrà corrisposto un compenso forfettario stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei soci.

Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento.

ARTICOLO 16 AZIONI GIUDIZIARIE

Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento, ogni utilizzo abusivo del Marchio PSV operato dall'Organizzazione certificata o da terzi, darà diritto a IIP Srl di informare I.P.P.R. affinché possa intraprendere nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

ARTICOLO 17 RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

Il rapporto fra l'Organizzazione e IIP Srl cessa quando:

- a) l'Organizzazione certificata ha assolto ad ogni obbligo finanziario e contrattuale;
- b) l'Organizzazione certificata è soggetta a procedura concorsuale, stato di liquidazione o cessa l'attività.



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO
“PLASTICA SECONDA VITA e PLASTICA SECONDA
VITA SOTTOPIRODOTTO”**

Pag. 22 di 22
Edizione 5
09 settembre
2024

(Pagina da compilare e da restituire a IIP Srl)

Il sottoscritto

(cognome e nome)

legale rappresentante dell'Organizzazione

(ragione sociale e indirizzo)

dichiara di accettare le clausole del presente “REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CON IL MARCHIO “PLASTICA SECONDA VITA” e “PLASTICA SECONDA VITA SOTTOPIRODOTTO””

Timbro dell'Organizzazione _____

Firma del legale rappresentante _____

Data: _____